

P maiuscola Casa **Nuova Edizione**



Assicurazione multi garanzie dell'abitazione

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione


ARCA ASSICURAZIONI

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: P maiuscola Casa Nuova Edizione

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie per una copertura completa delle esigenze assicurative relative alla protezione della casa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio, guasti abitazione e contenuto: assicura contro i danni materiali e diretti all'abitazione e al suo contenuto a seguito di incendio, da eventi atmosferici, sociopolitici e altri danni. Sono anche compresi i danni da fenomeno elettrico, ricerca e riparazione dei danni da acqua condotta usufruendo di una rete di artigiani specializzati convenzionati con i periti che collaborano con la Compagnia per la riparazione diretta dei danni subiti.
- ✓ Responsabilità Civile: offre copertura dai danni causati accidentalmente ai terzi e derivanti dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione assicurata
- ✓ Tutela legale: offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale conseguente alla proprietà e conduzione dell'abitazione indicata in polizza.
- ✓ Assistenza: offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'abitazione indicata in polizza e consulenze mediche in caso di infortunio o malattia.

Garanzie supplementari:

Terremoto: copre i danni da terremoto al fabbricato e al contenuto.

Furto: copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdotti nei locali in modo fraudolento.

Responsabilità Civile della vita privata: tutela dai i danni cagionati involontariamente a terzi dall'assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare nell'ambito della vita privata.

Tutela legale della vita privata: a completamento della garanzia Responsabilità civile della vita privata in casi come difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Non sono assicurabili i fabbricati che non siano ubicati in un complesso adibito prevalentemente a civili abitazioni, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Responsabilità Civile verso terzi: i danni da detenzione o da impiego di esplosivi

Furto: i danni avvenuti quando non esistano mezzi di chiusura e protezione

Tutela legale: il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali

Assistenza: gli eventi che colpiscono parti di uso non esclusivo dell'abitazione indicata in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato o porzione di fabbricato ubicato nel Territorio Italiano.
- ✓ Tutela legale:
 - Per le vertenze contrattuali relative all'immobile la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
 - Per le altre vertenze contrattuali relative alla vita privata, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
 - Per le pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per i casi di procedimento penale la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: P maiuscola Casa Nuova Edizione
30 Settembre 2025 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto

Parte A - Incendio ed altri eventi

"Oggetto della garanzia incendio e altri eventi": Sezione 2, Art. 19, pg.10 di 49

Parte B – Guasti

"Oggetto della garanzia guasti": Sezione 2, Art. 20, pg.11 di 49

"Fenomeno elettrico": Sezione 2, Art. 21, pg.12 di 49

"Acqua condotta": Sezione 2, Art. 22, pg.12 di 49

"Ricerca e riparazione guasti ***": Sezione 2, Art. 23, pg.12 di 49

Responsabilità Civile verso terzi

Parte A - Responsabilità Civile Fabbriato e conduzione dell'abitazione

"Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Fabbriato e conduzione dell'abitazione": Sezione 3, Art. 39, pg.19 di 49

Tutela legale

"Oggetto della garanzia Tutela legale" Sezione 5, Art. 54, pg.28 di 49

Parte A - Tutela Legale Abitazione

"Prestazioni garantite Parte A" Sezione 5, Art. 55, pg.28 di 49

OPZIONI CON PAGAMENTI DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

È prevista la possibilità di acquistare le garanzie nella formula extra tranne che per il terremoto e la garanzia Furto

Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto

Parte C - Terremoto

"Oggetto della garanzia Terremoto": Sezione 2, Art. 30, pg.15 di 49

Responsabilità Civile

Parte B- Responsabilità Civile Vita Privata

"Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata": Sezione 3, Art. 43, pg.21 di 49

Furto: Sezione 4, pg.24 di 49

Tutela legale

Parte B - Tutela Legale Vita Privata

"Prestazioni garantite Parte B" Sezione 5, Art. 59, pg.30 di 49



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

PARTE A - INCENDIO E ALTRI EVENTI e **PARTE B - GUASTI** – sono esclusi i danni: cagionati con dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO o di loro familiari conviventi; da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine; di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; da occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati; all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing; a collezioni in genere; a fabbricati in corso di costruzione e in corso di manutenzione straordinaria. **PARTE A - INCENDIO ED ALTRI EVENTI** Incendio, fulmine, fenomeno elettrico. **Esplosione e scoppio**, ordigni esplosivi caduta di aeromobili, loro parti o COSE trasportate, bang sonico, caduta satelliti. **Uragani, bufere, tempeste, nevicate, grandine, vento e COSE da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria** verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo, valanghe, slavine; da cedimento o franamento del terreno; subiti da alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere; subiti da recinti non in muratura, cavi aerei, ciminie e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili; subiti da beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; subiti da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); subiti da capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; subiti da tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; subiti da lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine (con l'esclusione di tapparelle in materiale plastico e PVC). **Effetti personali al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, preziosi, collezioni, denaro e valori.** **Spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata** spese diverse anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti. **Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento dell'abitazione assicurata** spese diverse da quelle sostenute e documentate per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro; eventi diversi da incendio, fulmine escluso fenomeno elettrico, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, bang sonico, caduta satelliti. **PARTE B - GUASTI** non operante durante l'esecuzione dei lavori di completamento o di lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione assicurata. **Fenomeno elettrico** da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate; a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte; da usura, manomissione; da imperizia, negligenza degli addetti; da corto circuito al contenuto non derivanti da evento atmosferico. Relativamente alle **sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato** sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro. **Acqua condotta** da umidità e stillicidio; da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici; per **fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato** danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati; per **trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato** danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. **PARTE C - TERREMOTO** – esclusi danni: da eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato e il contenuto; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti. **Spese per la riprogettazione del fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del fabbricato** multe, ammende e sanzioni amministrative. **PARTE A - RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE** e **PARTE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA** esclusi i danni: da detenzione o impiego di sostanze radioattive; da inquinamento in genere; a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; da detenzione o da impiego di esplosivi; da violazione di contratti di lavoro; conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; provocati da insalubrità dei locali; da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; a Cose di terzi derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato; da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere; dalla proprietà, uso o possesso di animali; da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; ai trasportati su veicoli a motore; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; dall'esercizio della caccia; provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; provocati da campi elettromagnetici. **PARTE A - RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE** responsabilità professionale inerente all'attività esercitata in locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'abitazione principale o secondaria. **Spargimento d'acqua o rigurgito di fogne** danni da gelo, umidità e stillicidio. **PARTE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA** esclusa ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere. **Proprietà e detenzione di armi da fuoco** esercizio della caccia. **Responsabilità Civile dell'assicurato, nella sua qualità di trasportato su veicolo o natante a motore di proprietà altrui**; danni ai mezzi stessi; danni riconducibili alla circolazione. **FURTO** – esclusi i danni: ad abitazioni secondarie; in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; dipendenti dell'assicurato; avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, gioielli, preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; indiretti; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto; da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura. **TUTELA LEGALE** La Compagnia o ARAG non si assume il

pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi; non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali; la garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Garanzie non valide **: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni; in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, e da detenzione od impiego di sostanze radioattive; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005); per fatti dolosi delle persone assicurate; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa; per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato; per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; per i casi assicurativi occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati; per i casi di adesione a class action; per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale; vertenze contrattuali con ARAG e la compagnia; per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale. Controversie contrattuali valore in lite superiore a € 52.000,00 e inferiore a € 400,00. **ASSISTENZA** -non è operante durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento della unità abitativa assicurata. La compagnia non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'assicurato non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità; la centrale operativa non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore; la centrale operativa non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza; esclusi i costi relativi al materiale necessario per la prestazione che dovranno pertanto essere pagati dall'assicurato. L'assicurazione non opera: in caso di mancata autorizzazione da parte della centrale operativa; per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'assicurato; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc); in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; per guasti e otturazioni di rubinetti e di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; per rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata e dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata; per tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna; per guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore salvo il reperimento telefonico del termoidraulico; per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore; per corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'assicurato; per interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori; per gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; in caso di dolo dell'assicurato o colpa grave; per abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; in caso di tentato suicidio o suicidio; per malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio; per infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti; per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; per ricoveri dovuti ad accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o infortunio (check-up); per le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. **PARTE A - ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE** Reperimento telefonico di artigiani costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...). Invio di un idraulico in caso di emergenza. Invio di un elettricista in caso di emergenza. Invio di un fabbro in caso di emergenza costo dei materiali. Rientro anticipato in assenza di adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Interventi di emergenza per danni da acqua qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero, ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati; costo dei materiali++. Consulenza medica telefonica++ diagnosi o prescrizioni.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – PARTE A - INCENDIO ED ALTRI EVENTI: Eventi atmosferici. Tumulti popolari. scioperi. terrorismo. Danni agli effetti personali al seguito dell'Assicurato. Danni agli alimenti riposti nel freezer. Spese demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica. Spese rimozione, deposito e ricollocaimento del contenuto. Riparazione tubazioni a seguito di dispersione gas. Oneri di urbanizzazione e Spese di riprogettazione del fabbricato: € 200,00. **PARTE B – GUASTI:** Fenomeno elettrico. Acqua condotta e Ricerca e riparazione guasti: € 200,00, in caso di riparazione ordinaria. **PARTE A - RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE:** € 200,00 per danni a cose (esclusi inquinamento accidentale e danni indiretti). **PARTE B - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA:** Danni da condizione dell'abitazione in locazione ai figli. Proprietà ed uso di cani, gatti ed altri animali domestici e da cortile. Per danni fisici legati all'avviamento di veicoli natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 18 anni: € 150,00; Circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel: € 250,00. **FURTO:** Garanzie base: € 200,00, ad eccezione di Sostituzione serrature d'ingresso (€ 100,00).

Scoperti – PARTE C- TERREMOTO: Terremoto (contenuto): 10% minimo € 3.000,00; Terremoto (fabbricato). Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro e Riprogettazione del Fabbricato: 10% minimo € 10.000,00. **PARTE A - RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE:** Inquinamento accidentale: 10% minimo € 200,00. **PARTE B - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA:** Danni da furto a terzi causati utilizzando ponteggi dell'assicurato: 10% minimo € 500,00. **FURTO:** Furto con presenza di persone nei locali: 20% (in assenza dei mezzi di protezione). Nel caso in cui i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra, non sono operanti: 20%.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto P maiuscola CASA Nuova Edizione è rivolto alla persona fisica/giuridica proprietario o locatario di una civile abitazione che intenda assicurarsi per: incendio del fabbricato, incendio del contenuto, guasti, responsabilità civile della proprietà e della conduzione, tutela legale, assistenza



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,86% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<i>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com. I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>Per la risoluzione delle <u>liti transfrontaliere</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile</i>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto e Rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela Legale: 21,25. Assistenza: 10%. Detrazione fiscale. Applicabile sulla parte di Premio versato per copertura rischio terremoto alle condizioni e nei limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

P maiuscola CASA **Nuova Edizione**

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 3
1 - Norme che regolano il contratto in generale	p. 7
2 - Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto	p. 10
3 - Responsabilità Civile verso terzi	p. 19
4 - Furto	p. 24
5 - Tutela Legale	p. 28
6 - Assistenza	p. 32
7 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 38
Norme di legge richiamate in polizza	p. 45
Modulo richiesta di indennizzo	p. 49

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti**

Gentile cliente,

Le presentiamo il nostro prodotto *P Maiuscola Casa Nuova Edizione*: una copertura assicurativa dell'abitazione principale o secondaria, che si contraddistingue per un innovativo servizio di riparazione diretta del danno al fabbricato ed al contenuto reso necessario in conseguenza di un Guasto causato da fenomeno elettrico, acqua condotta e relativa ricerca e riparazione delle condutture interessate.

P Maiuscola Casa Nuova Edizione è arricchito dalle garanzie opzionali Terremoto Fabbricato, Terremoto Contenuto e Furto.

Come avrà modo di osservare nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei suoi confronti, abbiamo utilizzato box informativi che, a titolo puramente esemplificativo, le potranno essere utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie incluse nella polizza.

Le anticipiamo che Arca Assicurazioni mette a sua disposizione, in caso di necessità, i seguenti servizi telefonici:



Denuncia sinistri



Assistenza per emergenza abitazione

Glossario

Nel testo delle Condizioni di ASSICURAZIONE si intende per:

ABITAZIONE PRINCIPALE: APPARTAMENTO o CASA UNIFAMILIARE, identificata in POLIZZA, ove l'ASSICURATO abbia la residenza anagrafica o in alternativa ove lo stesso dimori per la maggior parte dell'anno.

ABITAZIONE SECONDARIA: APPARTAMENTO o CASA UNIFAMILIARE, identificata in POLIZZA, ove l'ASSICURATO non abbia la residenza anagrafica o in alternativa ove lo stesso non dimori per la maggior parte dell'anno.

APPARTAMENTO: porzione di FABBRICATO destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del FABBRICATO.

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, la quale ha sede in Viale del Commercio, n° 59, 37135 Verona - tel. 045.8290411 - fax 045.8290449, e di cui la COMPAGNIA si avvale per la gestione dei sinistri. L'ASSICURATO ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- **COSTRUZIONE ANTISISMICA:** il FABBRICATO che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni. Sono considerati COSTRUZIONE ANTISISMICA i fabbricati in Bioedilizia.
- **COSTRUZIONE IN BIOEDILIZIA:**
Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:
 - Strutture realizzate con elementi portanti verticali ed orizzontali incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 min (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 e s.m.i.). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (D.M. 15 MARZO 2005 e s.m.i.) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali ed orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal D.M. 15 marzo 2005 e s.m.i..
 - Le coperture in materiale con isolante più esterno (A1 D.M. 15 MARZO 2005 e s.m.i.), legno lamellare o massello.
 - Gli impianti elettrici sono conformi a quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i.. Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi incombustibili si fa riferimento al quanto previsto dalla CEI 64-8;
 - In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 e dal D.M. 8 novembre 2019; e a quanto previsto al punto 74 del d.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW;
 - Gli impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 5158 del 26/03/2010 e s.m.i.

- **COSTRUZIONE IN CEMENTO ARMATO:**

FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del Tetto in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

E' tollerato che:

- vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del Tetto in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;
- vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
- le Dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera Abitazione assicurata.

- **COSTRUZIONE IN MURATURA:**

FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del Tetto in Materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

E' tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del Tetto in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
- il manto esterno di copertura del Tetto totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

E' tollerato che le dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera abitazione assicurata.

CASA UNIFAMILIARE: abitazione unifamiliare o APPARTAMENTO facente parte di FABBRICATO destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del FABBRICATO.

CASO ASSICURATIVO: il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'ASSICURAZIONE di Tutela Legale.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di UnipolAssistance S.c.r.l. costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in POLIZZA.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTENUTO: l'insieme degli oggetti, di proprietà dell'ASSICURATO o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in POLIZZA e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli).

Si intendono compresi nell'arredamento anche la biancheria, gli oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, quadri, dipinti, arazzi, statue, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'ASSICURATO costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'ASSICURATO.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.

EFFETTI PERSONALI: gli indumenti e gli oggetti di uso quotidiano.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile adibita ad APPARTAMENTO o CASA UNIFAMILIARE con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti. Sono compresi tutte le opere murarie e di finitura, fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne audiotelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, ivi compresi gli impianti fotovoltaici installati sul FABBRICATO stesso. Costituiscono FABBRICATO le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel FABBRICATO o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza).

Sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune qualora venga assicurata un'abitazione in condominio.

FENOMENI ELETTRICI: sono manifestazioni di FENOMENO ELETTRICO:

corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;

variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;

sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;

arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che, per ogni SINISTRO, rimane a carico dell'ASSICURATO.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: la prestazione in denaro dovuta dalla COMPAGNIA in caso di SINISTRO.

INFORTUNIO: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da INFORTUNIO.

MANUTENZIONE ORDINARIA: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI COMPLETAMENTO:

- a) MANUTENZIONE STRAORDINARIA: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- b) LAVORI DI COMPLETAMENTO: si intendono i lavori di posa e costruzione di pavimenti, rivestimenti, pareti interne non portanti, impianti elettrici e idrosanitari, bagni e simili, montaggio di fissi ed infissi eseguiti nella abitazione assicurata, facente parte di un edificio strutturalmente ultimato, per completarne la costruzione e renderne possibile l'uso come civile abitazione; **non si intendono** LAVORI DI COMPLETAMENTO i lavori di costruzione di fabbricati (cantieri).

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei relativi documenti tecnici progettuali e delle normative locali o nazionali vigenti in materia.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI: si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

NUCLEO FAMILIARE: il capofamiglia, il coniuge non legalmente separato, i soggetti che hanno la residenza con l'ASSICURATO.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal CONTRAENTE alla COMPAGNIA.

PREZIOSI: gioielli, metalli preziosi (intesi oro e platino) lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.): forma di ASSICURAZIONE che prevede, in caso di SINISTRO, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'ASSICURATO fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di ASSICURAZIONE; il resto spetterà alla COMPAGNIA.

RIPARAZIONE DIRETTA: possibilità offerta all'ASSICURATO di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai periti incaricati dalla COMPAGNIA con l'obiettivo di riparare il danno alle COSE assicurate così come previsto alla Parte B - Guasti della sezione "Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto".

SCOPERTO: la somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell'ASSICURATO.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a ESPLOSIONE. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati SCOPPIO.**

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

TERREMOTO: si intende un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il FABBRICATO dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

UNIPOLASSISTANCE: UnipolAssistance s.c.r.l. la quale ha sede in C.so Massimo D'Azeglio, 14 - 10125 - Torino - tel. 011.6523111 - fax 011.658652, e di cui la COMPAGNIA si avvale per la gestione dei sinistri di assistenza. L'ASSICURATO ha facoltà di prendere contatto con la CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

VALORE A NUOVO: metodo di determinazione del valore delle COSE assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

VALORE INTERO: la forma assicurativa che copre per l'intero valore le COSE assicurate. Se al momento del SINISTRO viene accertato che il valore delle COSE esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

VETRI ANTISFONDAMENTO: si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA e alla formula acquistata (standard o extra) che si differenziano in base alla somma assicurata o massimale come meglio descritto nei seguenti articoli.

Le garanzie base, sempre operanti, sono:

- Incendio, guasti abitazione e contenuto;
- Responsabilità Civile fabbricato e conduzione dell'abitazione;
- Tutela Legale;
- Assistenza.

Il CONTRAENTE può personalizzare la copertura del FABBRICATO, scegliendo di acquistare una o più delle seguenti garanzie:

- Terremoto del fabbricato e del contenuto;
- Furto;
- Responsabilità civile della vita privata;
- Tutela legale della vita privata.

Le coperture acquistate formano un unico contratto e sono indicate in POLIZZA per ciascun assicurato.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate **sono esclusivamente** quelle della formula di garanzia opzionata al momento della sottoscrizione del contratto e **valgono esclusivamente** per l'ubicazione indicata nel contratto.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla COMPAGNIA.

Art. 4 - Durata del contratto ¹

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, **in assenza di disdetta** da parte del CONTRAENTE o della COMPAGNIA, la durata **viene prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente.

¹ La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza?

Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Compagnia.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente ²

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Il versamento del PREMIO può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, autorizza la banca in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti e con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L'eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla COMPAGNIA almeno 30 (trenta) giorni prima scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la COMPAGNIA la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente o mensilmente.

Qualora il CONTRAENTE decida di **optare per il frazionamento mensile del PREMIO, deve comunicarlo all'atto di sottoscrizione della POLIZZA**. Il titolo di emissione avrà una durata compresa tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni, quindi l'importo della prima rata dipenderà dalla data di emissione della POLIZZA. A partire poi dal terzo mese il CONTRAENTE comincerà a pagare l'importo mensilizzato; pertanto, il primo anno verranno addebitate sul conto corrente del cliente 11 (undici) rate così suddivise: 1 (una) rata alla sottoscrizione e 10 (dieci) rate successive. Per le annualità successive saranno addebitate 12 (dodici) mensilità a partire dal mese di rinnovo.

Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, la somma assicurata della voce INCENDIO FABBRICATO e TERREMOTO FABBRICATO sono adeguate in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, in POLIZZA verrà indicato che la suddetta voce "FABBRICATO" rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

² Cos'è il premio?

Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del CONTRAENTE, relative a circostanze tali che la COMPAGNIA non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il CONTRAENTE ha agito con dolo o colpa grave (articolo 1892 del Codice Civile). Qualora il CONTRAENTE abbia agito senza dolo o colpa grave, la COMPAGNIA potrà recedere dal contratto e, in caso di SINISTRO, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il PREMIO convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle COSE (articolo 1893 del Codice Civile).

Art. 12 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 13 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 14 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 15 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 16 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 17 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO

Parte A - Incendio e altri eventi**Art. 19 - Oggetto della garanzia incendio e altri eventi**

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi purché in uso e custodia al proprietario/conducente, nell'ubicazione indicata in POLIZZA costituente ABITAZIONE PRINCIPALE o secondaria, causati da:

- a) INCENDIO, fulmine **escluso FENOMENO ELETTRICO**, ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o COSE trasportate, bang sonico, caduta satelliti;
- b) uragani, bufere, tempeste, nevicate, grandine, vento e COSE da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non. **Sono inoltre ricompresi in garanzia i danni da grandine alle tapparelle in materiale plastico compreso PVC nel limite di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e per anno;**
- c) fatti posti in essere da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere nel **limite dell'80% della somma assicurata** in deroga a quanto previsto al punto 5) dell'Art. 25 - Rischi esclusi;
- d) comportamento con colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, nonché da colpa grave delle persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere che siano all'origine di un evento dannoso indennizzabile a termini di POLIZZA;
- e) danni causati alle COSE assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'INCENDIO;
- f) danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o COSE situate a meno di 20 (venti) metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del FABBRICATO, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- g) INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE e SCOPPIO a oggetti di arredamento per giardini, balconi e terrazze anche se posti all'esterno;
- h) INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi agli EFFETTI PERSONALI, al seguito dell'ASSICURATO su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, nel periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'ASSICURATO; beni facenti parte del CONTENUTO in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori o PREZIOSI depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. La garanzia viene prestata **fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il CONTENUTO;**
- i) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'ASSICURATO e/o al CONTRAENTE;
- j) da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- k) danni materiali e diretti subiti dagli alimenti riposti nel freezer o nel congelatore domestico **nel limite di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO** a seguito di:
 - mancata o diminuita produzione di freddo;
 - fuoriuscita della miscela congelante.

Il tutto conseguente a guasto o FENOMENO ELETTRICO.

Inoltre la COMPAGNIA rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- l) demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del SINISTRO nel **limite del 15% dell'INDENNIZZO liquidabile** a termini di POLIZZA e nel limite della somma assicurata;
- m) rimozione, deposito e ricollocamento del CONTENUTO assicurato per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille);**

- n) la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati dell'ASSICURATO o ai componenti del NUCLEO FAMILIARE, in occasione degli eventi previsti al punto a) del presente articolo. Ai fini della presente estensione di garanzia si intendono per "documenti personali" la carta d'identità, la patente e il passaporto. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 200,00 (duecento) per SINISTRO e per anno assicurativo senza applicazione della FRANCHIGIA** di POLIZZA;
- o) per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio dell'abitazione assicurata. Sono comprese le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (mille);**
- p) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori, se sostenuti, a seguito di SINISTRO indennizzabile **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per anno;**
- q) le spese di riprogettazione totale o parziale del FABBRICATO a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini della presente sezione con il **limite del 5% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per SINISTRO e per anno;**
- r) la conduzione del FABBRICATO e/o del CONTENUTO: qualora il CONTRAENTE/ASSICURATO sia conduttore e non proprietario del FABBRICATO assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del proprietario (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile previste per il conduttore.

Per ogni SINISTRO indennizzabile, la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).

Parte B - Guasti

Art. 20 - Oggetto della garanzia Guasti

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti all'abitazione e al CONTENUTO conseguenti alle garanzie:

- FENOMENO ELETTRICO
- Acqua condotta
- Ricerca e riparazione guasti

Le garanzie FENOMENO ELETTRICO, Acqua condotta e Ricerca e riparazione guasti sono prestate nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO a VALORE A NUOVO fino alla concorrenza del limite indicato nel pacchetto (Standard o Extra) prescelto dal CONTRAENTE in fase di stipula della POLIZZA, così come riportato all'Art. 1 - Oggetto del contratto, previa la detrazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 200,00 (duecento) per singola garanzia.** ^{Es} 

La FRANCHIGIA non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" del danno da parte di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 86 - Forma di riparazione "guasti".

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'abitazione assicurata.

^{Es} Come viene applicata la franchigia per un danno causato da acqua condotta e ricerca e riparazione del danno?

- Valore del danno da acqua condotta → € 1.000,00
- Valore del danno da ricerca e riparazione del guasto → € 700,00
- Franchigia di € 200,00 come previsto dall'Art. 20 - Oggetto della garanzia Guasti
- Rimborso della Compagnia per il danno da acqua condotta → € 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00
- Rimborso della Compagnia per il danno da ricerca e riparazione del guasto → € 700,00 - € 200,00 = € 500,00
- Rimborso totale: € 800,00 + € 500,00 = € 1.300,00

Art. 21 - Fenomeno elettrico

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati da FENOMENO ELETTRICO agli impianti elettrici ed elettronici fissi del FABBRICATO assicurato e agli apparecchi mobili, elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche e altri FENOMENI ELETTRICI. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili ed è prestata per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.

La garanzia prevede delle esclusioni specifiche per cui si rimanda all'Art. 26 - Esclusioni specifiche.

Art. 22 - Acqua condotta

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel FABBRICATO assicurato (compresi pluviali e grondaie);
- b) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'ASSICURATO;
- c) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- d) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel FABBRICATO assicurato in POLIZZA. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per anno.**

La garanzia prevede delle esclusioni specifiche per cui si rimanda all'Art. 26 - Esclusioni specifiche.

Art. 23 - Ricerca e riparazione guasti

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del FABBRICATO e di impianti, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia "Acqua condotta".

La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dell'abitazione assicurata, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di danno materiale e diretto all'abitazione assicurata, **fino al raggiungimento di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per anno.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 24 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, i microfilm, i fotocolor, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 25 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 4) di smarrimento, FURTO o rapina delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;

- 6) verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- 7) in deroga a quanto previsto alla lettera h) dell'Art. 19 - Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi, tra gli EFFETTI PERSONALI al seguito dell'ASSICURATO su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, **sono esclusi i PREZIOSI, collezioni, denaro e valori**;
- 8) con riferimento alle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno, lettera o) dell'Art. 19 - Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi, **sono escluse** tutte le spese diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti;
- 9) all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 10) a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;
- 11) a collezioni in genere;
- 12) a fabbricati in corso di costruzione e in corso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
- 13) con riferimento a uragani, bufere, tempeste, nevicate, grandine, vento e COSE da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, di cui alla lettera b) dell'Art. 19 - Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi, **sono esclusi i danni**:
 - a) verificatisi all'interno dei FABBRICATI e loro CONTENUTO, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - b) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - c) causati da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - d) causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - e) causati da gelo, valanghe, slavine;
 - f) causati da cedimento o franamento del terreno;
 - g) subiti da alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
 - h) subiti da recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili;
 - i) subiti da beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - j) subiti da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a SINISTRO);
 - k) subiti da capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - l) subiti da tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti;
 - m) subiti da lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine salvo quanto riportato alla lettera b) dell'Art. 19 - Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi
- 14) Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di completamento dell'abitazione assicurata: in deroga a quanto indicato al precedente punto 12) del presente articolo, la copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo FABBRICATO e limitatamente agli eventi indicati alle lettere a) ed l) dell'Art. 19 - Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi. Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla Compagnia; per la durata dei lavori, si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge.

Art. 26 - Esclusioni specifiche

Oltre a quanto previsto nell'Art. 25 - Rischi esclusi, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- FENOMENO ELETTRICO (Art. 21)

- causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

- dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto della stipulazione della POLIZZA nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
- a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte;
- causati da usura, manomissione;
- causati da imperizia, negligenza degli addetti;
- da corto circuito al CONTENUTO non derivanti da evento atmosferico.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del FABBRICATO **sono altresì esclusi** i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del SINISTRO.

- **Acqua condotta (Art. 22)**

- da umidità e stillicidio;
- causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici.

Sono, inoltre, esclusi:

- relativamente al punto a) i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;
- relativamente al punto b) i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 27 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Per la validità della garanzia il FABBRICATO deve esser ubicato in un complesso adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani a civili abitazione, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze.

Il FABBRICATO deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali in materiali INCOMBUSTIBILI;
- pareti esterne in materiali INCOMBUSTIBILI;
- copertura del TETTO in materiali INCOMBUSTIBILI;
- solai anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del TETTO anche in materiali combustibili;
- rivestimenti in materiali anche INCOMBUSTIBILI;
- coibentazioni anche in materiali combustibili;
- i fabbricati in Bioedilizia;
- essere in buono stato di manutenzione e stabilità.

Sono comunque tollerate:

- nelle pareti esterne e nella copertura del TETTO la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici.
- caratteristiche costruttive diverse per i box e per le altre dipendenze purché l'area coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta dal FABBRICATO.

Art. 28 - Valore delle cose assicurate

Per il FABBRICATO: l'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a VALORE INTERO, il valore assicurato è determinato sulla base del VALORE A NUOVO del FABBRICATO.

Per il CONTENUTO: l'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO senza applicazione della regola proporzionale (ex articolo 1907 del Codice Civile).

Fermo il massimo della somma assicurata in POLIZZA per l'INCENDIO del CONTENUTO e, qualora acquistato, anche per il TERREMOTO del CONTENUTO, sono indennizzabili con i seguenti limiti di INDENNIZZO:

- **fino al 75% della somma assicurata** per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici, **con il massimo di € 10.000,00 (diecimila);**

- **fino al 20% della somma assicurata** per gioielli e PREZIOSI;
- **fino ad € 500,00 (cinquecento)** per denaro;
- **fino ad € 1.000,00 (mille)** per le COSE contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box).

Per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi: l'INDENNIZZO non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del SINISTRO.

Art. 29 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

COME PERSONALIZZARE

Garanzia operante solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare la seguente garanzia che sarà operante solo se indicata in polizza e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Parte C - Terremoto (operante solo se richiamata in polizza)

Art. 30 - Oggetto della garanzia Terremoto³

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti al FABBRICATO e al CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- TERREMOTO;
- INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO conseguente a TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese sostenute:

- per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila);**
- per la riprogettazione del FABBRICATO, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del FABBRICATO assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.** La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO con il massimo di € 10.000,00 (diecimila).**

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo SINISTRO".

Art. 31 - Delimitazioni

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di INDENNIZZO, a seconda della scelta effettuata dal CONTRAENTE e indicata in POLIZZA:

- per il FABBRICATO: **fino al raggiungimento del 100% della relativa somma assicurata** indicata in POLIZZA nella Sezione 2 - Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto;
- per il CONTENUTO **fino al raggiungimento del 100% della relativa somma assicurata** indicata in POLIZZA nella Sezione 2 - Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto;

Tali limiti sono operanti per annualità assicurativa.

Si precisa che la liquidazione relativa al CONTENUTO (fermo lo SCOPERTO previsto all'Art. 34 - Scoperti **avverrà esclusivamente** con un atto unico liquidativo, qualora il danno accertato relativamente al FABBRICATO sia superiore allo specifico SCOPERTO, previsto all'Art. 34 - Scoperti.

³ Posso acquistare la garanzia terremoto per proteggere la mia abitazione secondaria?

Certo. La garanzia terremoto è una garanzia facoltativa che permette di ampliare la copertura sempre operante descritta nella Parte A - Incendio ed altri eventi e nella Parte B - Guasti

COSA NON È ASSICURATO

Art. 32 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, i microfilm, i fotocolor, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 33 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da TERREMOTO;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del TERREMOTO sul FABBRICATO e il CONTENUTO;
- d) di FURTO, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

Art. 34 - Scoperti

- Il pagamento dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000,00 (diecimila);**
- Il pagamento dell'INDENNIZZO relativo al CONTENUTO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000,00 (tremila).**

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 35 - Caratteristiche del fabbricato

Ferme le classi costruttive del FABBRICATO dichiarate di cui all'Art. 27 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive, si intendono per:

- a) **FABBRICATO ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **FABBRICATO in CEMENTO ARMATO**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di RISCHIO, per la costruzione in cemento armato:

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del FABBRICATO la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del TETTO in legno;
- c) **FABBRICATO in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di FABBRICATO antisismico né quelle di FABBRICATO in cemento armato.

Inoltre, ai fini della garanzia TERREMOTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti terremoti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO.

Art. 36 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE può essere stipulata nella forma:

- a VALORE INTERO per il FABBRICATO;
- a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO per il CONTENUTO.

Art. 37 - Operatività delle garanzie

L'ASSICURAZIONE vale per il FABBRICATO indicato in POLIZZA.

E' condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il FABBRICATO assicurato abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE definite nel Glossario.

Art. 38 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 - Decorrenza del contratto, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 (trenta) giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i sinistri verificatisi trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'ASSICURAZIONE.

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo rischio, la carenza di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio e altri eventi, terremoto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo Indennizzo
Garanzia Base Incendio e altri eventi (Art. 19)	Eventi atmosferici (lettera b)	Franchigia € 200,00	Somma assicurata Per danni da grandine a tapparelle: fino e 1.500,00 per sinistro e anno
	Tumulti popolari, scioperi, terrorismo (lettera c)	Franchigia € 200,00	Fino al 80% della somma assicurata
	Danni agli effetti personali al seguito dell'Assicurato (lettera h)	Franchigia € 200,00	Fino al 10% della somma assicurata alla voce Contenuto
	Danni agli alimenti riposti nel freezer (lettera k)	Franchigia € 200,00	€ 500,00
	Demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica (lettera l)	Franchigia € 200,00	Fino al 15% dell'indennizzo
	Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto (lettera m)	Franchigia € 200,00	Fino € 1.000,00
	Duplicazione dei documenti personali (lettera n)	-	Fino € 200,00
	Riparazione tubazioni a seguito di dispersione gas (lettera o)	Franchigia € 200,00	Fino € 1.000,00 per annualità
	Oneri di urbanizzazione (lettera p)	Franchigia € 200,00	Fino € 1.000,00 per sinistro e anno
	Spese di riprogettazione del fabbricato (lettera q)	Franchigia € 200,00	Fino € 2.500,00 per sinistro e anno

	Garanzia/Argomento	Franchigia in caso di riparazione ordinaria	Massimo indennizzo Pacchetto Standard	Massimo indennizzo Pacchetto Extra
Guasti	Fenomeno elettrico (Art. 21)	€ 200,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00
	Acqua condotta (Art. 22)	€ 200,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00
	Ricerca e riparazione guasti (Art. 23)	€ 200,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo Indennizzo
Terremoto (Art. 30)	Terremoto Fabbricato	scoperto 10% e minimo € 10.000,00	100% somma assicurata incendio Fabbricato
	Terremoto Contenuto	Scoperto 10% e minimo € 3.000,00	100% somma assicurata incendio Contenuto
	Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro (lettera c)	scoperto 10% e minimo € 10.000,00	fino al 10% dell'Indennizzo con massimo € 20.000,00
	Riprogettazione del Fabbricato (lettera d)	scoperto 10% e minimo € 10.000,00	fino al 10% dell'Indennizzo relativo al Fabbricato, massimo € 10.000,00

COSA È ASSICURATO

Parte A - Responsabilità Civile Fabbriato e conduzione dell'abitazione (sempre operante)

Art. 39 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Fabbriato e conduzione dell'abitazione

La COMPAGNIA si obbliga a prestare, nei limiti del massimale relativo al pacchetto prescelto dal contraente (Standard o Extra) in fase di stipula della POLIZZA, così come previsto all'Art. 1 - Oggetto del contratto, le garanzie di seguito riportate.

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore del FABBRICATO indicato in polizza comprensivi dei locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'ABITAZIONE PRINCIPALE o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico.

Resta esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.

Inoltre la garanzia comprende anche i danni a terzi conseguenti a:

- a) spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in POLIZZA, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio;**
- b) committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche se eseguiti in economia, relativi al FABBRICATO indicato in polizza, nonché per i lavori di completamento della abitazione assicurata, per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi;
- c) committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza del FABBRICATO dell'assicurato, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- d) proprietà di spazi adiacenti al FABBRICATO anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi;
- e) inquinamento accidentale cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in POLIZZA; tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 (duecento) per ogni sinistro;**
- f) **danni indiretti** cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi, **fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato con il minimo di € 200,00 (duecento) per ogni sinistro;**
- g) **danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni** in caso di abitazione in condominio o comproprietà. **Escluso ogni obbligo** di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti;
- h) **INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA:** in questi casi la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi (ricorso terzi da incendio) **nel limite di € 500.000,00 (cinquecentomila) per il pacchetto Standard ed € 1.000.000,00 (un milione) per il pacchetto Extra.** A parziale deroga dell'Art. 41 - Persone non considerate terze, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi.

Per ogni SINISTRO indennizzabile, la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento) per danni a COSE salvo quanto previsto ai punti e) ed f).

In caso di SINISTRO per danni a persona non verrà applicata la suddetta FRANCHIGIA.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 40 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i danni causati da:

- documenti, gli archivi, i disegni, i registri, i microfilm, i fotocolor, merci destinate ad uso professionale;
- veicoli a motore;
- perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 41 - Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- il CONTRAENTE;
- l'ASSICURATO, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del NUCLEO FAMILIARE dell'ASSICURATO;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, il coniuge e/o il NUCLEO FAMILIARE, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio;
- quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Art. 42 - Rischi esclusi relativi sia alla Parte A sia B della presente sezione

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto alla lettera e) dell'Art. 39 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Fabbriato e conduzione dell'abitazione;
- c) a COSE altrui che l'ASSICURATO detenga a qualunque titolo;
- d) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- f) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- g) provocati da insalubrità dei locali;
- h) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- i) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- j) a Cose di terzi derivanti da INCENDIO, ESPLOSIONE o SCOPPIO di COSE dell'ASSICURATO salvo quanto previsto dalla lettera h) dell'Art. 39 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Fabbriato e conduzione dell'abitazione;
- k) derivanti da FURTO, perdita o danneggiamento di COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- l) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- m) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali, salvo quanto previsto dalla lettera f) dell'Art. 43 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata;
- n) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'ASSICURATO;
- o) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla lettera l) ed alla lettera m) dell'Art. 43 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata;
- p) ai trasportati su veicoli a motore salvo quanto previsto dalle lettere g) e h) dell'Art. 43 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata;
- q) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
- r) derivanti dall'esercizio della caccia;
- s) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- t) provocati da campi elettromagnetici.

COME PERSONALIZZARE

Garanzia operante solo se richiamate in polizza

Il CONTRENTE può scegliere di acquistare la seguente garanzia che sarà operante solo se indicata in polizza e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Parte B) Responsabilità Civile Vita Privata

Art. 43 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale relativo al pacchetto prescelto dal CONTRAENTE (Standard o Extra) in fase di stipula della polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, **con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.**

Si precisa che i danni provocati in conseguenza della partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici sono in garanzia solo per l'eccedenza e la copertura delle polizze di assicurazione della Responsabilità Civile delle predette associazioni e istituti.

I danni da conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'Assicurato che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località **sono in garanzia con una FRANCHIGIA fissa per sinistro di € 150,00 (centocinquanta).**

Sono compresi nell'Assicurazione i rischi inerenti:

- a) a modellismo in genere, anche a motore, **per finalità ricreative** ivi incluse la partecipazione a gare dilettantistiche, prove e manifestazioni; nonché l'uso, nel rispetto delle normative vigenti, di droni **a scopo di svago** e in modalità VLOS (**a vista e senza ausili ottici/elettronici**);
- b) a proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'ASSICURATO munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, **ma escluso l'esercizio della caccia;**
- c) a proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione.

La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'assicurato deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'ASSICURATO stesso;

- d) a pratica di attività sportive, a eccezione dei casi previsti dalla lettera l) dell'Art. 42 - Rischi esclusi relativi sia alla Parte A sia B della presente sezione
- e) alla responsabilità derivante a terzi ai quali l'Assicurato abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- f) a danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano; è compresa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'ASSICURATO abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale. Tale estensione è prestata con una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta);**
- g) alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulotte, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'ASSICURATO;
- h) alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO, nella sua qualità di trasportato su veicolo o natante a motore di proprietà altrui; **esclusi comunque** i danni ai mezzi stessi e i danni riconducibili alla circolazione;
- i) limitatamente ai danni fisici, con una **FRANCHIGIA assoluta per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**, alla Responsabilità Civile dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del SINISTRO, di una valida assicurazione per la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria;

- j) **ai danni da Furto** cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'ASSICURATO su fabbricati di proprietà adibiti ad abitazione civile, ubicati nel territorio italiano. Tale estensione è prestata con uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato;**
- k) ad eventuali danni a terzi che colf e badanti dovessero causare in occasione di lavoro o di servizio durante lo svolgimento delle loro mansioni in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO;
- l) alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico;
- m) alla circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel, tali veicoli dovranno essere dotati di segnalatore acustico e con un motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500 watt. **La copertura è prestata con un limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per SINISTRO ed una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per danni a cose.** Si precisa che l'utilizzo di tali mezzi di micromobilità è subordinato al rispetto delle norme di legge relative alla conformità del mezzo e alle regole di utilizzo dello stesso da parte del conducente.

Sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente alle lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 44 - Scelta della formula ⁴

In fase di sottoscrizione di POLIZZA il CONTRAENTE ha la facoltà di scegliere tra due formule che si differenziano per i limiti di massimale:

- Formula Standard;
- Formula Extra.

La COMPAGNIA si obbliga ad indennizzare l'ASSICURATO, in seguito al manifestarsi degli eventi assicurati, nei limiti e secondo la formula prescelta al momento della sottoscrizione di POLIZZA così come previsto all'Art. 1 - Oggetto del contratto.

Art. 45 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

⁴ Cosa si intende scelta della formula?

In fase di sottoscrizione della polizza il cliente può scegliere se selezionare la garanzia nella formula Standard o Extra che si differenziano per limiti di massimale.

Tabella B - Responsabilità Civile verso terzi

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo indennizzo Pacchetto Standard	Massimo indennizzo Pacchetto Extra
Parte A) Responsabilità Civile fabbricato e conduzione dell'abitazione (Art. 39)	Garanzia base	Franchigia € 200,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
	Inquinamento accidentale (lettera e)	Scoperto 10% minimo € 200,00	10% del massimale	10% del massimale
	Danni indiretti (lettera f)	Minimo € 200,00	10% del massimale	10% del massimale
	Danni alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato (lettera h)	Franchigia € 200,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
Parte B) Responsabilità Civile Vita Privata (Art. 43)	Danni da condizione dell'abitazione in locazione ai figli	Franchigia € 150,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
	Proprietà ed uso di cani, gatti ed altri animali domestici e da cortile (lettera f)	Franchigia € 150,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
	Per danni fisici legati all'avviamento di veicoli natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 18 anni (lettera i)	Franchigia € 150,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
	Danni da furto a terzi causati utilizzando ponteggi dell'assicurato (lettera j)	Scoperto 10%, minimo € 500,00	10% del massimale	10% del massimale
	circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel (lettera m)	Franchigia di € 250,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

COSA È ASSICURATO**Art. 46 - Oggetto della garanzia Furto**

Con il presente contratto e qualora selezionata la garanzia FURTO, la COMPAGNIA si impegna a corrispondere un indennizzo, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel contratto per le garanzie di seguito riportate, in caso di FURTO di beni facenti parte del CONTENUTO, ad opera di soggetti introdottisi nei locali in uno dei seguenti modi:

- 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
- 2) mediante uso fraudolento di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte in modo fraudolento all'ASSICURATO o a persone alle quali l'ASSICURATO le abbia affidate. Tale garanzia è operante dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24 (ventiquattro) del 5° (quinto) giorno successivo. Sono assicurate, **nel limite di € 200,00 (duecento)**, anche le spese sostenute e documentate per sostituire le serrature d'ingresso nei locali oggetto della copertura previa applicazione di una **FRANCHIGIA di € 100,00 (cento)**;
- 3) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed asportando poi la refurtiva a locali chiusi, pertanto violandone le difese dall'interno mediante rottura o scasso;
- 4) all'esterno dei locali oggetto della copertura per i danni materiali e diretti da FURTO a EFFETTI PERSONALI e di COSE di uso domestico e personale dell'ASSICURATO, **nei limiti del 15% della somma assicurata** e nei relativi sottolimiti previsti dall'Art. 52 - Somme assicurate, qualora vengano:
 - sottratti allo stesso a seguito di INFORTUNIO o improvviso malore;
 - posti in aereo, in vagoni letto o in cabine di navi, purché sia stata fatta la relativa denuncia al vettore;
 - contenuti nel bagagliaio di autovetture, solo se il SINISTRO è conseguenza del FURTO totale dell'autovettura regolarmente chiusa.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni materiali diretti e indiretti, conseguenti a SINISTRO indennizzabile per:

- 5) rapina (sottrazione di COSE mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in POLIZZA, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 6) FURTO e danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il FURTO o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di FABBRICATO costituenti i locali contenenti le COSE assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate;
- 7) le spese sostenute per installare o potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati con serrature, blindature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme, al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di FURTO consumato o tentato durante la validità della copertura. La garanzia è prestata nell'ambito della somma assicurata **fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per anno assicurativo**;
- 8) **FURTO o guasti a videocitofoni e impianti di allarme**, il tutto relativo a vani di uso comune, causati dai ladri in occasione di FURTO o tentato FURTO con un **massimo risarcimento annuo pari a € 500,00 (cinquecento)**.

Per ogni SINISTRO indennizzabile della presente sezione è prevista **l'applicazione di una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento)** salvo quanto diversamente previsto nelle specifiche estensioni di garanzia.

Art. 47 - Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, la garanzia è operante anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In caso di SINISTRO la COMPAGNIA **corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA, restando il 20% rimanente a carico dell'ASSICURATO stesso.**

Art. 48 - Concomitanza di più scoperti

Qualora siano concomitanti più SCOPERTI a carico dell'ASSICURATO, **si applicherà uno SCOPERTO unico**, dato dalla somma dei singoli SCOPERTI, **con il massimo di SCOPERTO del 35%.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 49 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, i microfilm, i fotocolor le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 50 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) ad abitazioni secondarie;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO;
- e) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone delle quali il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle COSE stesse o dei locali che le contengono;
 - dipendenti dell'ASSICURATO;
- f) avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'ASSICURAZIONE è sospesa a decorrere dal 46° (quarantaseiesimo) giorno. Relativamente a denaro, gioielli, PREZIOSI e valori **l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno;**
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- h) causati alle COSE assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del FURTO;
- i) da FURTO avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura indicati all'Art. 51 - Condizioni di assicurabilità e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 51 - Condizioni di assicurabilità

Salvo quanto previsto all'Art. 46 - Oggetto della garanzia Furto, la copertura è valida a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidato a termini di POLIZZA restando il 20% rimanente a carico dell'ASSICURATO senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare ad altri.

Art. 52 - Somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate al CONTENUTO nel limite della somma assicurata, specificata nel contratto. Si precisa che l'ASSICURAZIONE è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e sono operanti i seguenti sottolimiti:

- 1) **60% della somma assicurata**, per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (**esclusi PREZIOSI**), nonché oggetti e servizi di argenteria;
- 2) **10% della somma assicurata** per denaro;
- 3) **30% della somma assicurata**, per gioielli, PREZIOSI, valori e raccolte;
- 4) **10% della somma assicurata, col massimo di € 400,00 (quattrocento) per singolo oggetto**, per le COSE contenute nelle dipendenze di pertinenza del FABBRICATO, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia;
- 5) Per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi: l'INDENNIZZO non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del SINISTRO.

Art. 53 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C - Furto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Limite di indennizzo
Furto (Art. 46)	Garanzia base	Franchigia € 200,00	Somma assicurata
	Spese per sostituire le serrature d'ingresso (punto 2)	Franchigia € 100,00	Fino € 200
	Danni da furto all'esterno dei locali (punto 4)	Franchigia € 200,00	Fino al 15% Somma assicurata
	Spese per potenziare i mezzi di protezione danneggiati (punto 7)	Franchigia € 200,00	Fino € 500
	Furto o guasti a videocitofoni (punto 8)	Franchigia € 200,00	Fino € 500
Condizioni di assicurabilità (Art. 51)	Mezzi di chiusura non operanti	Scoperto 20% Somma assicurata	Somma assicurata
Somme assicurate (Art 52)	Per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi Preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria (punto 1)	Franchigia € 200,00	60% della somma assicurata,
	Per denaro (punto 2)	Franchigia € 200,00	10% della somma assicurata
	Per gioielli, Preziosi, valori e raccolte (punto 3)	Franchigia € 200,00	30% della somma assicurata
	Per le Cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del Fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia (punto 4)	Franchigia € 200,00	10% della somma assicurata, col massimo di € 400,00 per singolo oggetto
	Per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi	Franchigia € 200,00	l'Indennizzo non superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro.

COSA È ASSICURATO**Art. 54 - Oggetto della garanzia Tutela legale**

- 1) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e **nei limiti del massimale di € 15.000,00 (quindicimila) per caso assicurativo senza limite annuo**, assicura le spese anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in POLIZZA.
- 2) Tali spese sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del CASO ASSICURATIVO anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
 - le indennità a carico dell'ASSICURATO spettanti all'Organismo di Mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del comma 8) dell'Art. 104 - Gestione del caso assicurativo;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi comma 8) dell'Art. 104 - Gestione del caso assicurativo;
 - le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'ASSICURATO qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla POLIZZA;
 - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
- 3) E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del comma 1 dell'Art. 103 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

Parte A - Tutela Legale Abitazione**Art. 55 - Prestazioni garantite Parte A**

Le garanzie sono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione dell'ASSICURATO indicata in POLIZZA e valgono per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 2) richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a COSE subiti per fatti illeciti di terzi;
- 3) controversie contrattuali. Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia inferiore a € 52.000,00 (cinquantaduemila) e superiore a € 400,00 (quattrocento)**;
- 4) controversie relative a diritti reali o locazione. Controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili direttamente utilizzati dal CONTRAENTE o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Art. 56 - Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

- 1) L'ASSICURATO è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2) **La COMPAGNIA o ARAG non si assume il pagamento di:**
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali (articolo 541 Codice di Procedura Penale).
- 3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
- 4) **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

Art. 57 - Insorgenza del caso assicurativo

- 1) Ai fini della presente POLIZZA, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali:
 - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi:
 - il momento in cui l'ASSICURATO, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
 - in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della POLIZZA, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali;
 - durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.
- 3) Qualora la presente POLIZZA sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una POLIZZA precedente di Tutela Legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del CONTRAENTE, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
- 4) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla COMPAGNIA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 103 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una POLIZZA della compagnia precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della POLIZZA precedente decorre dalla cessazione della presente POLIZZA anziché dalla cessazione della POLIZZA precedente.
- 5) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'ASSICURAZIONE fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.
- 6) Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per CASO ASSICURATIVO resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 58 - Rischi esclusi

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- j) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- k) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- l) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo;
- m) comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- n) per i casi assicurativi occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;
- o) per i casi di adesione a class action;
- p) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- q) vertenze contrattuali con ARAG e la COMPAGNIA;
- r) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

COME PERSONALIZZARE

Garanzia operante solo se richiamata in Polizza ed acquistabile solo se abbinata alla garanzia Responsabilità Civile della vita privata

Parte B - Tutela Legale Vita Privata

Art. 59 - Prestazioni garantite Parte B

Le garanzie sono prestate nell'ambito della vita privata e valgono per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 2) richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 3) controversie contrattuali. Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia inferiore a € 52.000,00 (cinquantaduemila) e superiore a € 400,00 (quattrocento);**
- 4) controversie con collaboratori domestici. Controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 60 - Recupero di somme

- 1) Spettano integralmente all'ASSICURATO i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 61 - Soggetti assicurati

Le garanzie previste dalla presente sezione, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'ASSICURATO ed ai componenti del suo NUCLEO FAMILIARE.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa POLIZZA le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'ASSICURATO.

Art. 62 - Consulenza Telefonica Tutela Legale

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente POLIZZA è istituito un servizio di consulenza telefonica al:

NUMERO VERDE 800.508.008

ARAGTEL" è a disposizione dell'ASSICURATO per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Art. 63 - Estensione territoriale

- 1) Per le vertenze contrattuali relative all'immobile la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- 2) Per le altre vertenze contrattuali relative alla vita privata, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- 3) Per le pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per i casi di procedimento penale la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

COSA È ASSICURATO

Art. 64 - Oggetto della garanzia Assistenza

Le garanzie sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UnipolAssistance S.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UnipolAssistance).

Le prestazioni di seguito elencate sono prestate per il FABBRICATO identificato in POLIZZA e potranno essere offerte **fino a tre volte per anno assicurativo**.

Gli interventi su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati **solo dopo che la CENTRALE OPERATIVA avrà ottenuto regolare autorizzazione** da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi UnipolAssistance avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della unità abitativa assicurata.

Parte A - Assistenza all'abitazione

Art. 65 - Reperimento telefonico di artigiani

La CENTRALE OPERATIVA provvede al **reperimento telefonico di artigiani** nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o MANUTENZIONE ORDINARIA e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri;
- vetrai;
- tapparellisti;
- termoidraulici;
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche.

Resta a totale carico dell'ASSICURATO il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...).

Art. 66 - Invio di un idraulico in caso di emergenza

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un idraulico in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA **con il massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO**.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) allagamento dei locali dell'abitazione assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'abitazione assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata.

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 67 - Invio di un elettricista in caso di emergenza

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un elettricista in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA, **con il massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO**.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) mancanza di corrente elettrica nell'abitazione assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente;

b) guasto o scasso dell'impianto d'allarme.

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 68 - Invio di un fabbro in caso di emergenza

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA, **con il massimo di € 200,00 per SINISTRO.**

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, **esclusa quella elettronica**, che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione assicurata;
- b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'abitazione assicurata provocata da FURTO tentato o consumato, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o allagamento tale da comprometterne la sicurezza.

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 69 - Invio di una guardia giurata

La CENTRALE OPERATIVA provvede a far intervenire una guardia giurata a seguito di FURTO tentato o consumato, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata ed esista l'oggettivo pericolo di FURTO o atti vandalici, **con spese a carico della COMPAGNIA con il massimo di 8 (otto) ore.**

Art. 70 - Spese di albergo

La CENTRALE OPERATIVA provvede al pernottamento e prima colazione **con il massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO** a carico della COMPAGNIA, a seguito di FURTO tentato o consumato, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici e allagamento che abbiano reso inagibili i locali del FABBRICATO assicurato.

L'ASSICURATO, nel caso in cui la CENTRALE OPERATIVA non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenerne il rimborso;

Art. 71 - Rientro anticipato

La CENTRALE OPERATIVA provvede al rientro anticipato dell'ASSICURATO alla sua abitazione, a causa di FURTO, tentato FURTO, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o allagamento avvenuti nell'abitazione stessa, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con le relative spese a carico della COMPAGNIA. Nel caso in cui l'ASSICURATO, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso. **La prestazione è operante solo se l'ASSICURATO può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato**, documentandole successivamente e a richiesta. La garanzia è prestata **con il massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO**, a carico della COMPAGNIA.

Art. 72 - Interventi di emergenza per danni da acqua

La CENTRALE OPERATIVA provvede ad effettuare interventi di emergenza per danni d'acqua qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo CONTENUTO. La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e il costo dell'intervento sarà a carico della COMPAGNIA **fino ad un massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.**

La prestazione è erogata per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

per entrambi i casi A e B, qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero, ritenga che l'intervento da effettuare **non possa ripristinare** in modo soddisfacente i beni danneggiati, **la prestazione non è dovuta.**

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'Assicurato.

Art. 73 - Trasferimento di mobili

La CENTRALE OPERATIVA provvede al trasferimento di mobili, qualora si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata a seguito di INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, FURTO, tentato FURTO.

La CENTRALE OPERATIVA mette a disposizione dell'ASSICURATO, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario trasporto merci, per il quale è consentita la guida con patente B, con costo del noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, a carico della COMPAGNIA, **fino a concorrenza massima di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.**
La prestazione è operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Parte B - Assistenza medica

Art. 74 - Consulenza medica telefonica

Qualora l'ASSICURATO necessiti di un consulto medico telefonico potrà contattare 24h24 i medici della CENTRALE OPERATIVA. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Art. 75 - Invio di un medico in Italia

Qualora a seguito di INFORTUNIO o MALATTIA e successivamente ad una consulenza medica, l'ASSICURATO necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la CENTRALE OPERATIVA, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la CENTRALE OPERATIVA organizzerà il trasferimento in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione **viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali e nei giorni festivi per un massimo di 3 (tre) volte all'anno.**

Art. 76 - Invio baby-sitter

Qualora l'ASSICURATO, in conseguenza di MALATTIA o di INFORTUNIO che abbiano dato luogo a ricovero o ingessatura, si trovi, nelle prime due settimane di convalescenza a domicilio, sia nell'impossibilità di occuparsi dei bambini minori di anni 14 (quattordici), sia per l'accompagnamento a scuola o per attività extrascolastiche, la CENTRALE OPERATIVA metterà a disposizione una baby-sitter tenendone a proprio carico il costo **fino ad un massimo di 8 (otto) ore per sinistro e per periodo di Assicurazione.**

Per l'attivazione della garanzia, l'ASSICURATO dovrà comunicare alla CENTRALE OPERATIVA la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 (due) giorni prima dell'attivazione.

Art. 77 - Accompagnamento scuola minori (prestazione in alternativa all'invio baby sitter)

Qualora l'ASSICURATO, in conseguenza di MALATTIA o di INFORTUNIO che abbiano dato luogo a ricovero o ingessatura, si trovi nell'impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 15 (quindici), la CENTRALE OPERATIVA provvederà ad inviare direttamente all'abitazione dell'ASSICURATO un taxi tenendo a proprio carico il costo **fino al limite di € 150,00 (centocinquanta) (Iva Inclusa)** complessivi per SINISTRO e per periodo di ASSICURAZIONE.

Per l'attivazione della garanzia, l'ASSICURATO dovrà comunicare alla CENTRALE OPERATIVA la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 (due) giorni prima dell'attivazione.

Art. 78 - Collaboratrice familiare

Qualora l'ASSICURATO, in conseguenza di MALATTIA o di INFORTUNIO che abbiano dato luogo a ricovero o ingessatura, necessiti dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell'arco delle prime due settimane di convalescenza, la CENTRALE OPERATIVA metterà a disposizione una collaboratrice familiare, salvo disponibilità, tenendone a proprio carico il costo **per un massimo di 8 (otto) ore esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza e per annualità assicurativa.**

Art. 79 - Servizio spesa a casa

Qualora l'ASSICURATO sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di INFORTUNIO immobilizzante certificato, potrà richiedere alla CENTRALE OPERATIVA di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'ASSICURATO i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. **La prestazione viene fornita per un massimo di 3 (tre) volte per sinistro.**

Art. 80 - Servizio Conciergerie

Il Servizio Conciergerie UnipolAssistance è a disposizione 24h/24 per fornire informazioni e riferimenti riguardanti:

- Affari: congressi, fiere, mostre, sale VIP presso gli aeroporti, servizi di segreteria/interpretariato e/o traduttori, centri congressi, compagnie di telefonia mobile, agenzie noleggio cellulari;
- Tempo Libero: guida turistica, interprete, personal shopper, personal trainer;
- Benessere: informazioni su Terme, Centri Sportivi, Spa;
- Servizi ricreativi/divertimento:
 - concerti (musica classica, lirica, opera, rock, jazz, ecc...);
 - sport (eventi sportivi);
 - moda (sfilate di moda, outlet delle più importanti case di moda in Italia, ecc...);
 - turismo (tour e guide private);
 - tempo libero (discoteche, bar, sale private, café, sale da tè, ecc...);
- Arte: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere e aste;
- Sistemazione: alberghi, hotel, residence, agriturismo, bed & breakfast;
- Ristorazione: ristoranti, enoteche;
- Biglietti: servizio di informazioni sulla disponibilità ed eventuale acquisto di biglietti per mostre, musei, esposizioni, fiere, aste spettacoli e concerti;
- Smarrimento oggetti: servizio di ricerca di oggetti smarriti in albergo durante il viaggio;
- Info meteo, bollettino neve.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 81 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, i microfilm, i fotocolor;
- le merci destinate ad uso professionale,
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 82 - Rischi esclusi

È premesso che:

- la COMPAGNIA non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'ASSICURATO non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'ASSICURATO a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;
- sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la prestazione che dovranno pertanto essere pagati dall' ASSICURATO.

L'Assicurazione non opera:

- in caso di mancata autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA;
- per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc);
- in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- per guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
- per rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- per tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;

- per guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore salvo il reperimento telefonico del termoidraulico così come previsto all'Art. 65 - Reperimento telefonico di artigiani;
- per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- per corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'ASSICURATO;
- per interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.
- per gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- in caso di dolo dell'ASSICURATO o colpa grave;
- per abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- in caso di tentato suicidio o suicidio;
- per malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio;
- per infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
- per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- per ricoveri dovuti ad accertamenti diagnostici non resi necessari da MALATTIA o INFORTUNIO (check-up);
- per le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si specifica inoltre che:

- l'ASSICURATO libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente ASSICURAZIONE, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del SINISTRO, nei confronti della CENTRALE OPERATIVA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del SINISTRO stesso.
- UnipolAssistance non è tenuta a fornire alcuna altra prestazione, in denaro o in natura, a titolo di compensazione, nel caso in cui le originarie garanzie d'assistenza non siano state utilizzate, in tutto o in parte, per scelta o negligenza degli assicurati.
- ogni diritto nei confronti di UnipolAssistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del SINISTRO che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 del Codice Civile;
- la POLIZZA è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla POLIZZA sono soggette alla giurisdizione italiana;
- per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Le prestazioni/garanzie non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 83 - Estensione Territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella D - Assistenza

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	A carico dell'assicurato	Limiti della prestazione
Parte A) Assistenza all'abitazione (massimo 3 volte per anno)	Reperimento telefonico di artigiani (art. 65)	Costo degli interventi	-
	Invio di un idraulico in caso di emergenza (art. 66)	Costo dei materiali	Fino € 200,00
	Invio di un elettricista in caso di emergenza (art. 67)	Costo dei materiali	Fino € 200,00
	Invio di un fabbro in caso di emergenza (art. 68)	Costo dei materiali	Fino € 200,00
	Invio di una guardia giurata (art. 69)	-	Fino 8 ore
	Spese d'albergo (art. 70)	-	Fino € 200,00
	Rientro anticipato (art. 71)	-	Fino € 200,00
	Interventi di emergenza per danni da acqua (art. 72)	Costo dei materiali -	Fino € 200,00
	Trasferimento di mobili (art. 73)	-	Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 Fino € 200
Parte B) Assistenza medica (massimo 3 volte per anno)	Consulenza medica telefonica (art. 74)	-	-
	Invio di un medico in Italia (art. 75)	-	Dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali e festivi
	Invio baby-sitter (art. 76)	-	Fino 8 ore
	Accompagnamento scuola minori (prestazione alternativa ad "Invio baby-sitter) (art. 77)	-	Fino € 150,00
	Collaboratrice familiare (art. 78)	-	Fino 8 ore
	Servizio spesa a casa (art. 79)	Costo della spesa	-
	Servizio Conciergerie (art. 80)	-	24h/24

Art. 84 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l’esperienza del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l’ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - INCENDIO, GUASTI ABITAZIONE E CONTENUTO, TERREMOTO**Art. 85 - Denuncia di sinistro e obblighi dell’assicurato in caso di sinistro**Obblighi dell’assicurato

L’ASSICURATO/CONTRAENTE ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L’ASSICURATO ha inoltre l’obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. **La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.**

Denuncia di sinistro alla COMPAGNIA

L’ASSICURATO/CONTRAENTE, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile dare avviso immediatamente del SINISTRO tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l’ASSICURATO ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di SINISTRO deve essere completa, esatta e deve contenere almeno l’indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell’accaduto. L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio, disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall’articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all’INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Per i sinistri relativi alla garanzia TERREMOTO (Parte C della Sezione 2 - Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto) l’ASSICURATO dovrà mettere a disposizione della COMPAGNIA e del perito incaricato la documentazione comprovante le caratteristiche costruttive del FABBRICATO (Antisismica, Cemento Armato, in Muratura).

Denuncia all’Autorità Giudiziaria

L’ASSICURATO/CONTRAENTE è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, nei 5 (cinque) giorni successivi al SINISTRO, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia locale, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla COMPAGNIA.

Art. 86 - Forma di riparazione “guasti”

In caso di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA relativamente agli articoli:

- 21 - FENOMENO ELETTRICO

- 22 - Acqua condotta,
- 23 - Ricerca e riparazione guasti,

l'ASSICURATO al momento della denuncia del SINISTRO potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o ripristino del danno:

RIPARAZIONE DIRETTA: per agevolare l'ASSICURATO nell'operazione di riparazione viene messa a disposizione una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA. Dopo aver verificato il danno e fornito un preventivo all'ASSICURATO, verranno eseguite tutte le operazioni occorrenti alla riparazione del danno nel limite della somma assicurata relativa al pacchetto prescelto (Standard o Extra) dal CONTRAENTE in fase di stipula della POLIZZA, così come riportato all'Art. 1 - Oggetto del contratto. Con tale modalità la riparazione verrà indennizzata **senza l'applicazione della FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento);**

INDENNIZZO Ordinario: in alternativa a quanto sopra descritto, l'ASSICURATO dopo aver contattato il servizio sinistri di Arca Assicurazioni S.p.A. e aver dichiarato di non voler usufruire della rete convenzionata "RIPARAZIONE DIRETTA" dovrà attivare la procedura di denuncia del SINISTRO così come riportato all'Art. 85 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, precisando in quel momento che non desidera attivare la procedura della "RIPARAZIONE DIRETTA". In tal caso il SINISTRO verrà indennizzato **con l'applicazione della FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).**

Art. 87 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO stesso.

Art. 88 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti, in tutti i casi la procedura per la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

FABBRICATO:

la garanzia è prestata nella forma VALORE A NUOVO:

- 1) Ai fini del presente articolo, il termine VALORE A NUOVO indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del FABBRICATO assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del FABBRICATO stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
- 2) In caso di SINISTRO, per la determinazione dell'ammontare dell'INDENNIZZO si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del FABBRICATO, stimando il VALORE A NUOVO e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del SINISTRO, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al VALORE A NUOVO, l'INDENNIZZO verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il VALORE A NUOVO;
 - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali SCOPERTI, FRANCHIGIE e limiti di INDENNIZZO previsti dal contratto.
- 3) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
- 4) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la COMPAGNIA.

CONTENUTO:

la garanzia è prestata a VALORE A NUOVO.

In caso di SINISTRO, verrà riconosciuto dalla COMPAGNIA per tutte le COSE assicurate, a eccezione di oggetti d'arte e di antiquariato, il VALORE A NUOVO intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate. Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Art. 89 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO od il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi dell'assicurato" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno;

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 90 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori al valore delle COSE al momento del SINISTRO, secondo quanto stabilito agli Artt. 28 - Valore delle cose assicurate e 88 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno, la COMPAGNIA risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO.

Art. 91 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 90 - "Assicurazione parziale", si conviene tra le Parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale qualora la somma assicurata, maggiorata del 20%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del SINISTRO. Invece, nel caso in cui la somma assicurata maggiorata del 20% fosse comunque inferiore al valore risultante al momento del SINISTRO, la COMPAGNIA risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata, così maggiorata, e il valore risultante al momento del SINISTRO.

Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a € 1.000,00 (mille) non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'ASSICURAZIONE fosse prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Nell'effettuare la valutazione del SINISTRO ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI previsti in POLIZZA.

Art. 92 - Limite di indennizzo

La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 93 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora previsto dalla gestione del SINISTRO stesso.

Art. 94 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa** ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 95 - Rinuncia all'azione di surroga

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga di cui articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'ASSICURATO;
- gli inquilini con regolare contratto di locazione o i proprietari del FABBRICATO, purché l'ASSICURATO, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 96 - Denuncia di sinistro

L'ASSICURATO/CONTRAENTE, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile dare immediato avviso del SINISTRO attraverso il numero verde 800.484343 alla COMPAGNIA, facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni con denuncia scritta. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del SINISTRO, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del SINISTRO note all'ASSICURATO.

Art. 97 - Gestione delle vertenze e spese legali

La COMPAGNIA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'ASSICURATO e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso. Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra COMPAGNIA e ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. **La COMPAGNIA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 4 - FURTO

Art. 98 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Obblighi dell'assicurato

L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle COSE rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

In ogni caso l'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'ASSICURATO ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. **La COMPAGNIA non è tenuta** a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle COSE preesistenti al momento del SINISTRO oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la COMPAGNIA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Denuncia di sinistro alla COMPAGNIA

L'ASSICURATO/CONTRAENTE, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso immediatamente del SINISTRO alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di SINISTRO deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'ASSICURATO dovrà poi fornire alla COMPAGNIA, entro i 5 (cinque) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle COSE rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, il verificarsi di ogni SINISTRO entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui esso si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimativa del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di POLIZZA.

Art. 99 - Recupero delle cose rubate

Se le COSE rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'ASSICURATO deve darne avviso alla COMPAGNIA appena ne ha avuto notizia. Le COSE recuperate divengono di proprietà della COMPAGNIA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'ASSICURATO rimborsi alla COMPAGNIA l'intero importo riscosso a titolo di INDENNIZZO per le COSE medesime. Se invece la COMPAGNIA ha indennizzato il danno solo in parte, l'ASSICURATO ha facoltà di conservare la proprietà delle COSE recuperate previa restituzione dell'importo dell'INDENNIZZO riscosso dalla COMPAGNIA per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle COSE recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'INDENNIZZO a termini di POLIZZA si effettuano i relativi conguagli.

Art. 100 - Procedura e determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti ed è dato dal VALORE A NUOVO intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. L'INDENNIZZO non potrà comunque superare il triplo del valore allo stato d'uso.

Art. 101 - Assicurazione del valore a nuovo

In caso di SINISTRO, verrà riconosciuto dalla COMPAGNIA per tutte le COSE assicurate, ad eccezione di oggetti d'arte e di antiquariato, il VALORE A NUOVO intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. L'INDENNIZZO non potrà comunque superare il triplo del valore allo stato d'uso.

Art. 102 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di SINISTRO, la somma assicurata e i relativi limiti di INDENNIZZO si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di ASSICURAZIONE in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali FRANCHIGIE e/o SCOPERTI senza corrispondente restituzione di PREMIO.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 5 - TUTELA LEGALE

Art. 103 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

1) L'ASSICURATO deve presentare alla COMPAGNIA o ad ARAG immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

- 2) La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione e necessario per permettere alla COMPAGNIA di tutelare gli interessi dell'ASSICURATO.

A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;
- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'ASSICURATO.

In mancanza, la COMPAGNIA o ARAG non potranno essere ritenute responsabili di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 104 - Gestione del caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'ASSICURATO, ARAG, nel rispetto della normativa vigente, valuta la possibilità di adoperarsi per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) A tale fine, l'ASSICURATO dovrà rilasciare a ARAG idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Qualora l'ASSICURATO abbia già dato mandato a Legali e Periti per la gestione della fase stragiudiziale, ARAG non corrisponderà alcun onere di cui all'Art. 54 - Oggetto della garanzia Tutela Legale. Infatti, la gestione stragiudiziale della controversia è riservata a ARAG che, eventualmente, potrà demandarla a legali di propria scelta.
- 3) Nel corso della gestione, l'ASSICURATO si impegna a collaborare con la COMPAGNIA, fornendo nei tempi indicati riscontro alle richieste.
- 4) In mancanza di quanto previsto dai punti 2 e 3, la COMPAGNIA non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella gestione, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
- 5) Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'ASSICURATO comunica alla COMPAGNIA gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere a ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 105 - Libera scelta del legale per la trattazione giudiziale.
- 6) Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
- 7) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 5 del presente articolo.
- 8) E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:
 - la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
 - la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

9) La COMPAGNIA non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

- 10) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'ASSICURATO e ARAG o/o la COMPAGNIA, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
- 11) ARAG avverte l'ASSICURATO del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 105 - Libera scelta del legale

- 1) L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.Nel caso di scelta di cui al punto b), ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui al comma 2 dell'Art. 54 - Oggetto della garanzia Tutela Legale.

In fase giudiziale, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.

- 2) Se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale.
- 3) L'ASSICURATO deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla COMPAGNIA e/o ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
- 4) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la COMPAGNIA o ARAG.

5) La COMPAGNIA non è responsabile dell'operato dei Legali.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 6 - ASSISTENZA

Art. 106 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di SINISTRO coperto dall'ASSICURAZIONE assistenza, **l'ASSICURATO deve prendere immediatamente contatto con la CENTRALE OPERATIVA.** L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

In caso di richiesta rimborso, i criteri per la valutazione sono:

- Preventiva autorizzazione della CENTRALE OPERATIVA;
- Intervento su disposizione delle autorità;
- Chiamata senza risposta.

La COMPAGNIA, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, a fronte della ricezione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute dal cliente, si impegna a provvedere al rimborso entro 60 (sessanta) giorni dall'invio alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA del modulo dell'esito firmato.

Art. 107 - Modalità per richiedere le prestazioni

La CENTRALE OPERATIVA, è a disposizione dell'ASSICURATO, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere l'assistenza, l'ASSICURATO deve contattare preventivamente sempre e preventivamente la CENTRALE OPERATIVA utilizzando una delle seguenti modalità:

- per telefono al numero verde: 
- per telefono al numero: **+ 39 011 - 6523202**

**UnipolAssistance S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino**

L'ASSICURATO deve comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova

Il suo recapito telefonico dove la CENTRALE OPERATIVA provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se L'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Codice di procedura penale

Art. 535 - Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.
2. (...) abrogato
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

Art. 541 - Condanna alle spese relative all'azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di SINISTRO e alla richiesta di INDENNIZZO.

Modalità di contatto:



- per telefono:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.
- indirizzo PEC: arcaassicurazioni@pec.unipol.it
- indirizzo email: sinistri@arcavita.it
- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8192397**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del SINISTRO e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la CENTRALE OPERATIVA, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- per telefono al numero verde:
- per telefono al numero: **+ 39 011 - 6523202**

UnipolAssistance S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la CENTRALE OPERATIVA provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Modulo richiesta di Indennizzo

Polizza P *Maiuscola* Casa Nuova Edizione

Da inviare

- Via e-mail a: sinistri@arcavita.it
- oppure via PEC a: arcaassicurazioni@pec.unipol.it
- oppure tramite raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite fax al n° 045.8192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 8192397

N° Sinistro (riservato alla Compagnia)

N° CONTRATTO

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e nome / Ragione sociale:

Luogo e data di nascita

CF/PI

Residente in Via civ.

Cap.....Comune..... Provincia.....

Tel.

Email

Sig. :

Reperibilità:

giorni

dalle ore

alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

☐ Incendio

☐ Guasti

☐ Terremoto

☐ RC

☐ Furto

☐ Tutela Legale

Tipologia liquidazione scelta

☐ Riparazione diretta

☐ Indennizzo ordinario

Data e ora

Località di accadimento del sinistro:

Causa e descrizione dell'evento:

Terzi danneggiati (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo):

Descrizione danni:

Autorità intervenute:

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):

DATI BANCARI

Coordinate bancarie IBAN:

Banca:

Intestatario:

DATA e FIRMA

Data

Firma del denunciante 

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (a esempio relativi alla salute).

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data:

Firma: 

***P maiuscola* Casa Nuova Edizione**

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa ad altri assicurati, il trattamento potrà riguardare anche i loro dati per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 11 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

- 7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con Capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.